

Ravenna, lì 20/01/2015

Spett.li

CLIENTI

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: “La Finanziaria 2015”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo della **Finanziaria 2015**, in vigore dall’01/01/2015.

In sede di approvazione sono state apportate alcune modifiche alla precedente bozza.

NUOVO REGIME FORFETARIO

Confermata l’introduzione di un nuovo regime forfetario in sostituzione dell’attuale regime delle nuove iniziative (ex art. 13, L. 388/2000), del regime dei nuovi minimi (ex art. 27, D.L. 98/2011) e del regime contabile agevolato (ex art. 27, c. 3, D.L. 98/2011).

Si tratta di un regime **naturale**, nel senso che le imprese o i professionisti che ricadono nelle condizioni previste sono automaticamente soggetti al nuovo regime, salvo optare per il regime “ordinario”.

N.B. I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (cd. “Nuovi Minimi”), possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.

I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 si avvalgono di regimi agevolati e sono in possesso dei requisiti per il nuovo regime forfetario, applicano il nuovo regime forfetario, salvo opzione per il regime ordinario.

REQUISITI D’ACCESSO

L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:

1. I **ricavi/compensi**, ragguagliati ad anno, non siano superiori a limiti specifici in relazione al tipo di attività e reddito (vedi tabella seguente) determinato sulla base del coefficiente di redditività stabilito. Il reddito così determinato¹, **ridotto dei contributi previdenziali versati**, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP pari al 15%.

¹ Per i soggetti che iniziano una nuova attività è stabilito che, per il periodo d’imposta d’inizio attività e per i 2 successivi, il reddito rideterminato è ridotto di 1/3 a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività professionale o d’impresa;
- l’attività non costituisca mera prosecuzione della precedente svolta sotto forma di lavoro autonomo (esclusa la pratica professionale);

SETTORE	LIMITE RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e bevande	35.000 €	40%
Commercio all'ingrosso e dettaglio	40.000 €	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	30.000 €	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000 €	54%
Costruzioni e attività immobiliari	15.000 €	86%
Intermediari del commercio	15.000 €	62%
Servizi di alloggio e ristorazione	40.000 €	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi	15.000 €	78%
Altre attività economiche (residuale)	20.000 €	67%

2. Le spese sostenute per dipendenti e collaboratori non siano superiori a € 5.000 lordi;
3. Il costo complessivo dei beni strumentali al 31/12, al netto degli ammortamenti, non sia superiore a € 20.000 (con esclusione dei beni immobili – sia di proprietà che utilizzati – e dei beni di costo unitario inferiore a € 516,46). Ai fini del calcolo di questo limite:
 - a. per i beni in **locazione finanziaria** rileva il costo sostenuto dal concedente;
 - b. per i beni in **locazione, noleggio e comodato**, rileva il valore normale degli stessi;
 - c. i beni ad **uso promiscuo** concorrono nella misura del **50%**;
 - d. **non rilevano** i beni con costo unitario inferiore a € 516,46;
 - e. **non rilevano** i beni immobili acquisiti nell'ambito dell'esercizio d'impresa.
4. Il **reddito d'impresa/lavoro autonomo** deve necessariamente essere prevalente a quello di lavoro dipendente/assimilato.

Esempio: un commerciante all'ingrosso (fascia € 40.000, coeff. 40%) produce nel 2015 un reddito pari a € 25.000 e versa contributi per 3.000. Applicando il coeff. del 40% ($25.000 * 40\%$) si ottiene un reddito pari ad € 10.000. Dedotti i soli contributi versati, il reddito imponibile sarà pari ad € 7.000, al quale si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% $\rightarrow 7.000 * 15\% = 1.050$ **IRPEF DOVUTA**

N.B. In questo regime **non sono deducibili ulteriori costi** rispetto ai contributi, in quanto si applica la percentuale forfetaria.

ESONERI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Fermo restando l'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il nuovo regime:

- sono **esonerati** dagli obblighi di **registrazione e tenuta delle scritture contabili**;
- **non** operano la ritenuta alla fonte;
- sono **esclusi** dall'applicazione degli **studi di settore e dei parametri**.

DURATA

Non è previsto alcun limite di durata. Tale regime è applicabile finché permangono i requisiti richiesti.

N.B. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dal regime:

- a. Persone fisiche che si avvalgono dei **regimi speciali IVA** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b. Soggetti **non residenti**, con esclusione di quelli residenti in uno Stato UE o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producano redditi nel territorio italiano per almeno il 75% del loro reddito totale;
- c. Soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente **cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi**;
- d. Soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni **che partecipano anche a società di persone, associazioni o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale**.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Per i soggetti **persone fisiche esercenti attività d'impresa** che usufruiscono del regime forfetario, **non trova applicazione il livello minimo imponibile** previsto per il versamento dei contributi previdenziali e, inoltre, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.

Per fruire di tale regime è necessario inviare apposita **comunicazione telematica con modello di dichiarazione messo a disposizione dall'INPS²**.

² I soggetti già esercenti attività d'impresa devono presentare, entro il termine di decadenza del 28/02 di ogni anno, la medesima dichiarazione

DETRAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

Prorogata al **31/12/2015** la detrazione del **50%** per i lavori di ristrutturazione edilizia (**65%** per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità), con limite di spesa pari a **€ 96.000** per unità immobiliare e recupero in **10 anni**.

Bonus arredi: prorogata al **31/12/2015** la detrazione al **50%** per l'acquisto di mobili e arredi, sempre con un limite di spesa di **€ 10.000** ed **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione**.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Prorogata al **31/12/2015** la detrazione del **65%** per gli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli su parti comuni condominiali).

La detrazione si applica anche alle **spese documentate** a carico del contribuente, sostenute fino al **31/12/2015**, per:

- a) interventi relativi a **parti comuni degli edifici condominiali** o che interessino **tutte le unità immobiliari di un singolo condominio**;
- b) **acquisto e posa in opera delle schermature solari** di cui all'allegato M al D.Lgs. 311/2006, fino ad un valore massimo della **detrazione pari ad € 60.000,00**;
- c) **acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della **detrazione pari ad € 30.000,00**.

Ritenuta sui bonifici

Confermato l'aumento della **ritenuta dal 4% all'8%** per tutti i bonifici di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Confermata la possibilità di **rideterminare il costo di acquisto di terreni** (edificabili e agricoli) e **partecipazioni** (non quotate in mercati regolamentati) alla data del **01/01/2015**, **non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti commerciali.

Pertanto, chi intende procedere in tal senso, entro il termine del **30/06/2015** dovrà provvedere:

- alla **redazione** e conseguente **asseverazione della perizia di stima**;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** pari al **4%** (per le partecipazioni non qualificate) e all'**8%** (per le partecipazioni qualificate e i terreni).

IRAP – NOVITA'

BLOCCO ALIQUOTA IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 è **abrogata la disposizione di riduzione dell'aliquota Irap**.

Sono fatti salvi gli effetti previsti dalla riduzione dell'aliquota Irap, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013, secondo il criterio previsionale.

Le aliquote restano, quindi, confermate nelle precedenti misure del:

- **3,90%** per la generalità dei contribuenti.
- **1,90%** per le imprese agricole.

DEDUCIBILITA' COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D. Lgs. 446/1997 (imprese e lavoratori autonomi), è ammessa in deduzione IRAP la differenza tra il **costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato** e le **vigenti deduzioni riferibili al costo del lavoro**.

CREDITO D'IMPOSTA IRAP 10% PER SOGGETTI SENZA DIPENDENTI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D. Lgs. 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell'imposta lorda.

BONUS

BONUS 80 EURO

Previsto a regime il credito di 80€ mensili a favore dei lavoratori dipendenti. L'agevolazione spetta ai titolari di **redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quello di lavoro dipendente³ non superiori a € 26.000**, con **esclusione dei redditi da pensione** e qualora l'IRPEF lorda sul reddito risulti superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente e assimilato.

³ Di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR.

Tale credito è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta nelle seguenti misure:

- **Reddito complessivo non superiore a € 24.000** → € 960 annui (€ 80 mensili)
- **Reddito complessivo compreso tra € 24.000 ed € 26.000** → € 960 * (26.000-reddito annuo)/2.000
- **Reddito superiore a € 26.000** → credito non spettante.

BONUS BEBE'

Per i figli nati (o adottati) nel periodo **01/01/2015 - 31/12/2017**, e fino al compimento del **terzo anno di età** (o al 3° anno dalla data di ingresso in famiglia, in caso di adozione), è riconosciuto un **assegno annuo** pari ad **€ 960** (con ISEE relativo al nucleo familiare inferiore a € 25.000) o pari ad **€ 1.920** (con ISEE pari o inferiore a € 7.000).

L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'Inps, che provvede alle relative attività.

BONUS WI-FI ALBERGHI

Confermato il **credito d'imposta** in favore di alberghi e strutture ricettive per le spese della rete WI-FI a condizione che la stessa:

- sia fornita **gratuitamente** alla clientela;
- abbia una velocità di **connessione di almeno 1MB** in download.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO

A tutte le **imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, nonché dal regime contabile adottato, **che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, con decorrenza dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2019, è attribuito un **credito d'imposta nella misura del 25%** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei **3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015**.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo **almeno pari a € 30.000,00**.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

RESPONSABILITA' SOLIDALE SETTORE DEL TRASPORTO

Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Sono abrogati i costi minimi inderogabili nel compenso all'autotrasportatore.

Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità **mediante acquisizione del DURC**. In tal caso il committente non assume gli oneri dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.

Il committente che non esegue la verifica **è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori**, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri già indicati, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale **risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali**.

È abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo di compilazione della scheda di trasporto in capo al committente del trasporto per conto terzi e di accompagnamento a bordo del veicolo.

TFR IN BUSTA PAGA

Per il periodo sperimentale **01/03/2015 – 30/06/2018** i lavoratori dipendenti⁴ con un'anzianità presso il medesimo datore di lavoro di almeno **6 mesi** possono richiedere di percepire la **quota di TFR maturanda** direttamente **in busta paga**.

La quota di TFR:

- **è soggetta a tassazione ordinaria;**
- **non è imponibile ai fini previdenziali;**
- non concorre alla formazione del limite⁵ di reddito complessivo per il riconoscimento del Bonus 80€.

⁴ Ad eccezione dei lavoratori domestici e del settore agricolo

Tale scelta è irrevocabile.

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Sono aggiunte le ulteriori misure di sanzioni ridotte pari a:

- **1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- **1/7 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- **1/6 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- **1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell'art. 24 L. 7.01.1929, n. 4), salvo che la violazione rientri tra quelle indicate negli artt. 6, c. 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali), o 11, c. 5 (omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale) del D. Lgs. 471/1997.

Le misure ridotte a 1/7 e a 1/6 si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Rimane salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni relative ai controlli formali recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 (avvisi bonari).

Il pagamento e la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
porgiamo distinti saluti.

⁵ Entro 26.000€